

Commenti e risposte al DCO 580/2017

Idroelettrica Valcanale sas

La scrivente società Idroelettrica Valcanale di Mario Gabriele Massarutto & c. sas (di seguito SIV) è concessionaria unica del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel comune di Tarvisio (UD), ai sensi del DM del Ministero dell'Industria, Artigianato e Attività Produttive del 31 maggio 2001. Essa serve attualmente circa 5.400 utenti, e rientra pertanto nel campo di applicazione della tariffa parametrica di cui al DCO.

Premettiamo che SIV aderisce a Utilitalia ed è stata parte attiva nel Gruppo di lavoro da questa costituito, fin dalle fasi immediatamente successive all'approvazione del TIT. L'azienda si riconosce pienamente nelle osservazioni presentate dalla Federazione.

In considerazione di ciò, ma anche del fatto che fino all'approvazione della legge sulla Concorrenza 2017, il TIT riconosceva alle aziende la facoltà di richiedere l'applicazione del regime puntuale, all'epoca del primo DCO 428/2016, SIV non aveva ritenuto opportuno aggiungere proprie considerazioni, ritenendo la propria posizione già ben rappresentata dalla Federazione.

In questa circostanza, tuttavia, il mutamento di regime conseguente all'approvazione della citata legge, con la trasformazione del regime parametrico da semplice opzione a unico e obbligatorio sistema per il riconoscimento dei costi, impone all'azienda di far presente ad AEEGSI il proprio punto di vista, avendo in particolare considerazione la peculiare singolarità del contesto in cui essa opera.

Tale singolarità è ben nota ad AEEGSI, che nella **Del. 313/06** ha certificato che **"la situazione riscontrabile nell'ambito di competenza di Valcanale ha alcune peculiarità non riscontrabili in altre realtà del territorio nazionale"**¹.

¹ Un ulteriore riconoscimento da parte dell'AEEGSI di quanto sopra affermato risulta dalle dichiarazioni contenute nel paragrafo 24 della Delibera 506/2017/S/eel "quanto al criterio della personalità dell'agente, assumono rilevanza, quali espressione di una personalità non incline alla violazione della regolazione, gli interventi di ristrutturazione della rete distributiva di altro esercente (in forza dell'obbligo di garantire la continuità del servizio derivante dall'intervenuta Concessione Ministeriale di Distributore unico su tutto il territorio comunale) e di manutenzione ad elevati standard della propria rete elettrica. Rilevano, altresì, i buoni livelli di continuità del servizio – peraltro riconosciuti dall'Autorità, con deliberazione 478/2013/R/eel, Tabella 7 – con erogazione del premio/incentivo per la riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici, relativo all'anno 2012. Più in generale rileva positivamente l'esercizio dell'attività di distribuzione in condizioni tecniche particolari a causa della complessa orografia del territorio (particolarmente impervio, con profondi vallate e condizioni climatiche avverse) e, all'epoca dei fatti, "in isola" mediante attivazione, da parte della società, delle proprie unità di produzione, ciò fino al gennaio 2013, quando risulta entrata in servizio la linea Tarvisio-Arnoldstein, che ha permesso la controalimentazione della rete di Idroelettrica Valcanale in caso di disalimentazione della cabina primaria di Tarvisio"

Nel DCO 428/2016 AEEGSI aveva affermato, a proposito del progetto di legge allora in itinere, che “... **Qualora gli emendamenti sopra richiamati dovessero essere approvati, il quadro normativo ne risulterebbe inciso e, conseguentemente, l'Autorità valuterebbe le esigenze di adeguamento della connessa disciplina tariffaria**”.

Come altri operatori, SIV ha inteso tale affermazione come una rassicurazione del fatto che la TP, divenuta obbligatoria per tutti i piccoli operatori, tenga conto di quelle aziende che, in ragione della specificità del proprio caso, non vi avrebbero trovato adeguata rappresentazione dei propri costi, e avrebbero verosimilmente richiesto l'applicazione del regime puntuale.

SIV osserva con preoccupazione che il nuovo DCO non sembra andare in questa direzione, prefigurando invece un metodo parametrico estremamente semplificato, nel quale l'impatto di fattori esogeni viene confinato a pochissime variabili, sulla cui rappresentatività già il precedente documento di Utilitalia aveva espresso motivate perplessità.

Un tale metodo, se attuato nelle forme prospettate nel DCO, rischia di risultare oltremodo punitivo per tutte quelle aziende i cui costi sono influenzati dalla presenza di variabili molto specifiche, che per la loro singolarità non si prestano al calcolo parametrico.

Le ragioni della specificità di SIV

Pur nella consapevolezza che si tratta di aspetti ben noti ad AEEGSI, giova qui richiamare brevemente le ragioni che hanno portato la stessa Autorità ad emanare la citata Del. 313/06.

Esse sono diffusamente analizzate, anche nei loro effetti sui costi operativi e di investimento, nella dettagliata Relazione che SIV ha dovuto produrre per motivare lo scostamento rispetto ai valori medi di riferimento, legittimando in tal modo l'ammissione al regime di Perequazione specifica aziendale. Tale Relazione è già in possesso di AEEGSI, e vi si rimanda per ulteriori approfondimenti:

- la rete di distribuzione è incuneata fra Austria e Slovenia, senza possibilità di controalimentazioni; ciò rende indispensabile la disponibilità di gruppi elettrogeni fissi e mobili e di un presidio locale numericamente adeguato e dotato di mezzi meccanici speciali (pick-up fuoristrada, motoslitte, gatti delle nevi, macchine scavatrici) per raggiungere gli oltre 100 km di linee MT, non accessibili da strade e situate in zone impervie;
- L'azienda deve essere inoltre dotata di strumenti speciali per il rilevamento di eventuali guasti dei cavi sotterranei, la cui localizzazione deve essere assolutamente precisa, specialmente se la riparazione deve avvenire durante l'inverno, con un'operazione di scavo che deve superare lo strato di neve e di terreno ghiacciato;
- i grandi dislivelli che gli elettrodotti MT percorrono per raggiungere le utenze più remote, situate perfino sulle cime delle montagne circostanti (complessivamente oltre 2000 mt di dislivello in altezza considerando il punto più alto del territorio, e oltre 1.100 considerando il punto più elevato raggiunto dalla rete);
- la presenza della Foresta di Tarvisio, area di grande pregio naturalistico, che non consente una fascia di servitù superiore ad una distanza di quattro metri dall'asse delle linee elettriche. Questa situazione rende necessario un taglio piante preventivo durante tutto il corso dell'estate, ripetuto ogni anno; data la cadenza annuale, ciò rappresenta un costo operativo e non, come accade normalmente per queste attività, un investimento a ciclo pluriennale;
- ciò determina inoltre una maggiore vulnerabilità ai fenomeni atmosferici, e quindi un'incidenza maggiore delle periodiche e inevitabili interruzioni causate dalla caduta di piante sui conduttori in seguito agli innevamenti e alle raffiche di vento. Di conseguenza, si rende necessario con frequenza l'intervento delle squadre adibite al ripristino tempestivo della qualità del servizio.

Malgrado queste difficoltà, grazie alla propria organizzazione, ai rilevanti investimenti (da ultimo nella telegestione) e al presidio territoriale garantito in modo continuativo, SIV è stata in grado di raggiungere

livelli eccellenti di qualità tecnica, che la stessa AEEGSI ha in più occasioni riconosciuto e anche premiato. In numerose circostanze, la capacità di pronto intervento, la conoscenza capillare e puntuale della rete, lo stesso radicamento territoriale degli operatori hanno consentito, anche di fronte ad eventi atmosferici estremamente intensi, tempi di ripristino brevissimi e nemmeno paragonabili con quelli che sono stati necessari ai grandi operatori nazionali per intervenire in circostanze similari. Basti citare quanto accaduto nell'inverno 2017 in Abruzzo, dove migliaia di utenti hanno patito interruzioni durate anche molti giorni; o il caso di Cortina d'Ampezzo pochi anni prima.

A tutto ciò si aggiunga un'altra circostanza del tutto eccezionale, dipendente non tanto dall'ambito geografico, ma dalla storia: prima dell'anno 2002 il Comune di Tarvisio era servito da tre Distributori, SIV, ENEL e WEISSENFELS. Negli anni 2000-2002, quando già si profilava il fallimento della società Weissenfels, che serviva le omonime acciaierie e oltre 1600 utenti, questa operava "in isola" con proprie produzioni termiche e idroelettriche e con linee MT a 10 kV. Di fronte all'imminente fallimento, al fine di evitare un blackout di alcuni mesi e il conseguente inevitabile collasso economico di un'intera comunità, SIV ha dovuto ricostruire tutti gli elettrodotti e le cabine secondarie a tempo di record, per adeguarli alla tensione di 10 kV e permettere l'interconnessione alla rete nazionale. Nell'operazione SIV ha messo in campo uno sforzo finanziario al limite delle proprie capacità, esponendosi in modo considerevole verso il sistema bancario, senza che gli utenti subissero interruzioni del servizio e né tantomeno richieste di contributi di allacciamento.

Quanto sopra non certo per rivendicare meriti, ma per richiamare l'attenzione dell'Autorità sul fatto che SIV, nella circostanza, è andata ben al di là di quanto formalmente richiesto al Distributore (e per avvedersene, basti osservare che la stessa Enel all'epoca si era dichiarata indisponibile all'operazione di salvataggio, nemmeno dietro un cospicuo compenso per gli allacciamenti necessari). Il radicamento nel territorio e nella comunità locale ha fornito certamente la spinta decisiva; così come la conoscenza puntuale del territorio, grazie al presidio continuo, ha permesso l'ottimizzazione delle soluzioni di intervento anche in una logica di minimizzazione del costo (che ciononostante fu quantificato già all'epoca in almeno 1,2 M€ su base stand-alone).

Un simile sforzo ha avuto conseguenze estremamente pesanti sulla situazione finanziaria dell'azienda, già impegnata, per altro verso, nell'acquisizione delle reti cedute da Enel.

Il riconoscimento della PSA avrebbe dovuto porre rimedio a questa situazione eccezionale. Peraltro, l'iter necessario della lunga istruttoria per individuare i costi operativi non comprimibili, giunse a compimento solo a fine 2009, e già in partenza fu reso monco dal mancato riconoscimento della perequazione per il primo quadriennio. Altrettanto opportuna (ma anch'essa giunta dopo un lunghissimo iter) l'ammissione nella RAB delle reti Weissenfels fu concessa infine da AEEGSI nel 2013, nelle more dell'acquisto definitivo, concretizzatasi solo nel 2015 per le vicissitudini del procedimento fallimentare.

Queste misure, opportune quanto tardive, hanno permesso di stabilizzare, ma non di invertire, la posizione debitoria fattasi nel tempo sempre più pesante, come conseguenza degli impegni assunti; ciò anche considerato che il tardivo riconoscimento ha portato ad un accumularsi dei versamenti in un brevissimo lasso di tempo, con conseguente anomala variazione degli utili causa sopravvenienze, e quindi un fortissimo drenaggio fiscale, che ha causato a sua volta ulteriori pressioni sul lato finanziario.

Riconoscimento della PSA nel metodo parametrico

Le ragioni succintamente richiamate nel precedente paragrafo illustrano il motivo per cui SIV ritiene assolutamente imprescindibile che la futura tariffa, comunque definita, sia in grado di riconoscere all'azienda un costo dell'ordine di grandezza di quello riconosciuto nel VPR. Ad esso si è giunti dopo un

laborioso e tormentato periodo in cui l'azienda è stata sottoposta da AEEGSI ad ogni genere di verifica, prima di essere ammessa al regime di perequazione specifica.

Nella risposta al precedente DCO, Utilitalia, sostenuta con forza dalle imprese interessate, ha proposto che nella determinazione della tariffa parametrica si tenesse conto degli esiti della PSA, utilizzando i coefficienti correttivi già utilizzati nel VPR.

A questa proposta, il presente DCO risponde qui in modo contraddittorio, in quanto "l'Autorità ritiene che tale istanza trovi naturale accoglimento nell'ambito dell'ipotesi di transizione sviluppata nel capitolo 7. Ciò in quanto, da un lato, la tariffa d'impresa, oggetto di graduale transizione verso la tariffa parametrica, tiene conto degli effetti della PSA (anche eventualmente di quella prevista dalla deliberazione 96/04); dall'altro, la nuova tariffa parametrica riassorbirà l'effetto delle variabili esogene considerate ai fini della PSA, sebbene non sia in grado di replicarne puntualmente, per ciascuna singola impresa, gli esiti".

SIV non può concordare nel modo più assoluto con la possibilità che l'esito del nuovo metodo parametrico si discosti in modo sensibile da quello della PSA in vigore da oltre 12 anni.

Il meccanismo di transizione, pur prefiggendosi di evitare contraccolpi, ha pur sempre come punto di approdo una tariffa che, se calcolata come prefigurato nel DCO, potrà rappresentare solo in minima parte le circostanze esogene del tutto singolari in cui l'azienda opera. Non è affatto vero che l'istanza "trovi naturale accoglimento" nel meccanismo di transizione: questo potrà tutt'al più frenare la caduta, che invece si potrà evitare se e solo se il metodo parametrico saprà generare per tutte le aziende esiti confrontabili con quelli della PSA.

Ma ciò non potrà accadere se il calcolo parametrico seguirà i criteri prefigurati nei due DCO. Si utilizzerebbero infatti come variabili esogene quelle considerate anche per calcolare la PSA parametrica delle imprese con meno di 5.000 utenti: densità degli utenti sulla rete, presenza di connessioni AT, mix di categorie utenti, presenza di territorio montano (oltre al bilinguismo, che qui non rileva). Per quanto queste variabili possano catturare una parte dello scostamento, tutte le simulazioni effettuate fanno paventare un gap piuttosto significativo tra l'importo che verrebbe riconosciuto e il ricavo attuale.

L'ultima affermazione che si legge nella frase riportata avvalorava questa preoccupazione: dicendo che la nuova tariffa parametrica non sarà in grado di replicare puntualmente gli esiti della PSA per ciascuna singola impresa, l'Autorità afferma in sostanza di attendersi per alcune aziende scostamenti anche significativi rispetto alla tariffa riconosciuta dal VPR.

Ma per quale ragione tali scostamenti dovrebbero essere introdotti, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo, dal VPR al NPR, a giustificarli?

Se ciò fosse dovuto al fatto che AEEGSI ritiene inefficienti i costi riconosciuti nel VPR, spetterebbe comunque ad AEEGSI l'onere di supportare una tale affermazione con dati e analisi appropriate e (nel caso di SIV) contraddire gli esiti della lunga istruttoria che ha decretato il valore della PSA. Siamo invece in presenza di un teorema, che assume come un dato di fatto la pretesa inefficienza dei piccoli operatori senza dimostrarla, smentita anzi dai numerosi esempi del cattivo servizio dei grandi gestori.

È peraltro la stessa AEEGSI a suggerire quale sia invece la principale giustificazione: il semplice fatto di accostare, nello stesso DCO, il tema della tariffa parametrica con quello delle aggregazioni, rivela che l'obiettivo perseguito è quello di indurre una riduzione del numero degli operatori, nell'illusione di forzarne l'accorpamento; ottenendo in tal modo soprattutto una "semplificazione" degli iter amministrativi di aggiornamento delle tariffe, e in compenso accettando come un danno collaterale il fatto che per alcune aziende la tariffa possa non garantire un'adeguata copertura dei costi non comprimibili, mettendole in condizione di non poter assolvere ai propri obblighi di servizio verso gli utenti.

Si sostiene qui con la massima forza possibile che, tutto al contrario, è dovere istituzionale di AEEGSI quello di garantire attraverso la tariffa di distribuzione l'equilibrio economico-finanziario alle aziende efficienti. Tale dovere, iscritto nel mandato legislativo, va riferito a ciascuna delle imprese titolari della concessione rilasciata da una norma nazionale, e non a un'ipotetica media. È stata la legge ad assegnare le Concessioni, attribuendone una per Comune. SIV avrebbe peraltro accolto con grande favore la possibilità di espandere il territorio servito acquisendo da Enel la concessione di distribuzione nei comuni limitrofi, ma quando ha provato ad avviare la trattativa, ha riscontrato la totale e assoluta indisponibilità da parte di Enel.

Se l'importo dei ricavi ammessi finora riconosciuto non è giustificato, spetta al regolatore l'onere di provare che i costi sostenuti da SIV dipendono da inefficienza, e non siano invece l'effetto della singolare situazione in cui l'azienda opera, come peraltro la stessa AEEGSI ha sempre avallato. Spetta al Regolatore di dimostrare che un altro operatore di dimensioni maggiori potrebbe gestire il territorio del Comune di Tarvisio garantendo gli stessi livelli di qualità tecnica e commerciale, ad un costo inferiore. Spetta ancora al Regolatore di spiegare per quale motivo la peculiare eccezionalità del caso SIV, fino a ieri pacificamente riconosciuta, possa ora essere di colpo negata, senza che alcun fatto nuovo sia emerso negli anni recenti a motivare un tale capovolgimento di prospettiva. Spetta ancora al Regolatore di spiegare perché agli operatori maggiori si possa senz'altro riconoscere tale specificità, mentre i piccoli operatori, solo perché piccoli, non possano a loro volta trovarsi in situazioni di specificità.

SIV ritiene pertanto legittimo e doveroso che degli esiti delle istruttorie di PSA – durati anni, nei quali le aziende sono state sottoposte ad un esame lungo e minuzioso, anche con l'intervento di consulenti nominati da AEEGSI e CCSE – si tenga conto in sede di tariffa parametrica.

È evidente che ciò potrà accadere solo se il calcolo parametrico verrà integrato in modo da catturare gli effetti di tutte le variabili che hanno determinato il riconoscimento della PSA, e non solo di alcune; La stessa 758/2016 prevede la possibilità per le imprese con meno di 5.000 utenti di " ***... vedersi riconosciuto un importo di perequazione maggior di quello parametrico, a fronte della dimostrazione dell'esistenza di variabili esogene ulteriori rispetto a quelle previste dal sistema parametrico***". Ora, per le aziende già ammesse alla PSA individuale, tale dimostrazione può ritenersi abbondantemente ed esaurientemente fornita in sede di Relazione. Peraltro, proprio perché si tratta di una situazione caratterizzata da un elevato grado di eccezionalità, tali variabili non trovano riscontro in altre realtà. Per tenerne conto nel calcolo parametrico si dovrebbe inserire un cluster apposito contenente quella sola azienda.

Ci permettiamo di suggerire che, al fine di non tradire l'impostazione del metodo parametrico, gli effetti della PSA siano riconosciuti non attraverso una correzione della tariffa di riferimento, bensì attraverso la calibrazione di un importo lump-sum, che corrisponda all'ammontare in valore assoluto dell'importo di PSA, o suo equivalente, percepito nel VPR. A favore di tale proposta gioca anche il contenuto, sotto questo aspetto assai innovativo, della Del. 578/17, la quale determina l'importo della PSA parametrica per le aziende con meno di 5.000 utenti, quantificandola, per l'appunto, in valore assoluto anziché come coefficiente moltiplicativo. Una tale soluzione presenterebbe il vantaggio di definire una volta per tutte l'importo integrativo spettante a ciascuna impresa, consentendo in compenso di assoggettarle al regime parametrico.

Variabili esogene da considerare nel metodo parametrico

Fermo restando quanto sopra, SIV ritiene che le variabili esogene individuate da AEEGSI – e altre, già ipotizzate, delle quali si afferma essere in corso ulteriori verifiche della significatività – siano platealmente inadeguate a rappresentare la propria realtà.

Il DCO peraltro lascia aperta la possibilità di individuare altri parametri rappresentativi di variabili esogene ulteriori (in coerenza con quanto ammesso anche nella Del. 758/2016/eel²).

Per quanto riguarda il metodo di calcolo annunciato per calcolare l'incidenza delle variabili esogene del sistema parametrico, SIV esprime innanzitutto forte perplessità circa il modo utilizzato per calcolare la densità. Nei costi operativi delle Aziende distributrici con utenti MT e BT, sono le linee MT ed eventualmente le cabine secondarie, a rappresentare le fonti di costo di gran lunga prevalenti.

Misurare la densità assegnando lo stesso peso alle linee BT e MT è tecnicamente insensato. È piuttosto il rapporto tra linee BT e MT a rappresentare il migliore indicatore di densità. Si propone pertanto che il parametro rappresentativo della densità sia calcolato in funzione del rapporto tra numero di utenti ed estensione delle sole linee MT e del numero di cabine secondarie, o quanto meno di far pesare la lunghezza delle linee MT con un fattore almeno 5 volte superiore rispetto alle linee BT. Si segnala, di passaggio, che mentre la consistenza delle linee MT è facilmente accertabile data la necessaria presenza di un decreto autorizzativo, la consistenza delle linee BT è stimata con margini di discrezionalità enormi, ed è praticamente impossibile da assoggettare a verifica anche su base campionaria.

Tra le variabili menzionate come possibili ulteriori cause di impatto sui costi, viene citata "la montagna" (peraltro considerata solo per i possibili effetti sui costi di capitale). Tuttavia, in quanto tale, la montagna non costituisce necessariamente fonte di maggiori costi, se le linee sono situate in contesti urbanizzati o comunque sono adiacenti a vie di comunicazione. Più che il mero trovarsi "in montagna", contano fattori che catturino la maggiore vulnerabilità e la più difficile accessibilità: ciò determina maggiori costi non solo per la maggiore onerosità degli interventi e per la necessità di dotarsi di mezzi adeguati, ma anche perché enfatizza l'importanza di un presidio locale che garantisca la conoscenza puntuale del territorio servito.

Indicatori migliori potrebbero essere il dislivello da superare, la distanza dalle vie di comunicazione, il fatto di trovarsi in luoghi impervi come foreste: che tuttavia sono assai difficili da esprimere in modo univoco. Un indicatore relativamente facile da calcolare in modo oggettivo potrebbe essere rappresentato dal dislivello altimetrico del comune servito. La consistenza dei tratti di linea situati in zone impervie e inaccessibili è un dato che richiede una stima, certamente comunque non più approssimativa e arbitraria di quella relativa alle linee BT.

Come che sia, SIV esprime in modo accorato il timore che, sia pure utilizzando, contro ogni logica evidenza, variabili come quelle citate, il metodo parametrico per sua natura rappresenti situazioni che solo in media presentano una qualche plausibile verosimiglianza. Un valore "medio" con livelli di significatività molto bassi, determina necessariamente la presenza di outlier i cui valori si discosteranno di molto dalla media.

Le elaborazioni sin qui condotte, anche in collaborazione con la Federazione, rafforzano questo timore, mostrando che, per valori ragionevoli dei coefficienti parametrici, il calcolo restituirebbe importi drasticamente inferiori rispetto alle attuali tariffe di riferimento.

Vi è poi un chiaro trade-off tra l'esigenza di ancorare il metodo a variabili di semplice misurazione e riscontro, e l'esigenza di rappresentare le "vere" cause dei maggiori costi.

Occorrerebbe creare un cluster ad hoc per tener conto di una situazione che, per l'appunto, si definisce "singolare" proprio a causa dell'irripetibilità dell'insieme di circostanze da cui essa scaturisce.

Si deve rammentare che già in passato AEEGSI aveva intrapreso la via alla ricerca di metodi oggettivi, basati su un approccio econometrico, per riconoscere i costi di distribuzione. Tra il 2001 e il 2004 furono ben 5 i

² La delibera citata prevede per le aziende ammesse alla PSA parametrica ***"la possibilità di vedersi riconosciuto un ammontare di perequazione maggiore, a fronte di variabili esogene ulteriori rispetto a quelle previste dal sistema parametrico"***

DCO presentati (DCO 20/02/2001, 31/07/2003, 12/11/2003, 13/01/2004 e 19/05/2004). In tale circostanza, il modello si basava su formule anche molto più sofisticate di quelle ora annunciate, attraverso complesse formule logaritmiche. Tale tentativo portò all'epoca a un radicale insuccesso. AEEGSI dovette rassegnarsi ad adottare, in luogo del "metodo oggettivo", l'istituto della perequazione specifica, accettando di trattare ogni azienda ammessa a tale istituto come un caso ad hoc. L'effetto netto fu, in ogni caso, che il regime di PSA scattò solo a partire dal secondo periodo regolatorio.

Meccanismi di promozione delle aggregazioni

SIV osserva che il semplice fatto di accostare nel medesimo DCO il tema delle aggregazioni alla tariffa parametrica tradisce l'intento di usare quest'ultima con la illusoria finalità di costringere le aziende ad intraprendere un sentiero di aggregazione.

Il tema di una razionalizzazione del sistema delle Aziende di distribuzione deve essere oggetto di uno studio separato e di un ben distinto DCO.

Infatti, il solo collegamento tra i due argomenti (tariffa parametrica e diminuzione del numero degli operatori) inficia pesantemente la credibilità e l'obiettività dello strumento parametrico.

Gli eventuali paventati tagli, infatti, non sarebbero funzionali al miglioramento dell'efficienza, ma semmai a costituire uno stimolo alle aggregazioni.

Oltre tutto, è assai dubbio che anche questo effetto possa essere raggiunto, se non in un numero limitato di casi. La tariffa parametrica costituirebbe semmai un deterrente, perché ogni svalutazione della dote di perequazione tariffaria, creerà un ulteriore ostacolo alle fusioni, già praticamente irrealizzabili, tra Distributori non contigui.

L'eccessiva frammentazione delle Aziende è soltanto una conseguenza diretta del Decreto Bersani che prevede un solo Concessionario per Comune.

Ma non è questa la principale anomalia del sistema della distribuzione elettrica in Italia, bensì il fatto che l'ex monopolista detiene ancora l'85% delle utenze, mentre l'art. 9 della Legge Bersani stabilisce che, ai fini del mantenimento del pluralismo dell'offerta, prima del rilascio delle nuove Concessioni alla scadenza del 31/12/2030, devono essere stabiliti gli ambiti per ciascun Distributore, che dovranno essere *"non inferiori al territorio comunale e non superiori a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale comunitaria in materia di appalti pubblici non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"* (comma 2. Art.9).

La promozione delle aggregazioni deve quindi mirare a un obiettivo coerente con il dettato legislativo, mentre invece processi aggregativi che avessero come soggetto aggregatore l'ex monopolista, andrebbero nella direzione opposta.

Nel contesto in cui SIV opera, l'unico modo possibile per effettuare delle aggregazioni economicamente sensate (che coinvolgano operatori contigui, o almeno in grado di condividere strutture e costi fissi) è quello di integrarsi con l'unico operatore in grado di farlo, ossia l'ex monopolista e-distribuzione. Ciò risulterebbe tuttavia in piena discordanza con il dettame del Decreto Bersani, il quale impone sì l'adozione di misure dirette al consolidamento dei soggetti gestori, ma con la finalità dichiarata di contribuire a un maggiore pluralismo dell'offerta, che consenta a regime la costituzione di soggetti in grado di competere con l'ex monopolista, obbligato comunque a un drastico ridimensionamento, nell'aggiudicazione delle concessioni che verranno rinnovate nel 2030.

Né è possibile accettare i continui riferimenti al fatto che le piccole gestioni sarebbero, in quanto tali, inefficienti in quanto soggette a diseconomie di scala. Per quel che riguarda l'esperienza di SIV, nell'ultimo

quinquennio sono state adottate iniziative di collaborazione con altri gestori che hanno portato alla condivisione di molte attività la cui gestione può essere efficientemente decentrata per ottenere economie di scala: la fatturazione e la rilevazione ed elaborazione dei dati della misura. Quello che invece non è e non può essere “efficientabile” con le aggregazioni, sono le attività che richiedono una presenza fisica sul territorio, in particolare il pronto intervento in caso di guasto, la manutenzione continua delle reti, tutte le attività insomma che si avvalgono del presidio locale. Del resto, numerose recenti esperienze (blackout in Abruzzo, ad esempio) dimostrano in modo lampante come il preteso “efficientamento” con l’accentramento delle gestioni in capo ai grandi operatori, si traduca nell’incapacità di garantire un efficace e tempestivo intervento in caso di eventi calamitosi.

Conclusioni

Per un’azienda come SIV, una tariffa parametrica che non tenga conto anche delle risultanze della PSA è suscettibile di generare un significativo gap rispetto ai ricavi sinora riconosciuti.

Tale gap troverebbe una giustificazione nel caso in cui i maggiori costi sostenuti fossero dovuti a una qualche forma di inefficienza; ma non è giustificabile, né sul piano concettuale né su quello della legittimità, se questi dipendono, come peraltro AEEGSI ha già accertato, da circostanze esogene tali da non renderli comprimibili.

L’unica possibile via di sopravvivenza per un’azienda che da oltre 80 anni costituisce una parte fondamentale della vita economica di tutto un territorio, sarebbe allora quella di tagliare in modo drastico e definitivo gli investimenti fino al termine della Concessione, e di ridimensionare la propria struttura procedendo agli inevitabili licenziamenti, con la conseguenza di un repentino crollo della qualità tecnica, che costringerà gli utenti a subire disservizi, con inevitabili reazioni dell’opinione pubblica, delle organizzazioni sindacali e delle forze politiche.

Ci si chiede quanto un simile esito sia augurabile, anche alla luce del fatto che la stessa AEEGSI, in un più recente DCO, afferma di voler favorire interventi atti a garantire e migliorare la resilienza delle reti di distribuzione.

Di fronte a tale eventualità, e anche per tutelarsi contro le inevitabili accuse di interruzione di pubblico servizio, è scontato che l’azienda ricorrerà a tutti gli strumenti legali a sua disposizione in base al principio secondo cui AEEGSI è legittimata a modificare sensibilmente gli esiti di un sistema che ha valutato i ricavi ammessi di un’azienda per oltre 12 anni, soltanto se dimostra che il nuovo sistema è più aderente alla realtà che intende rappresentare.

Tutto ciò premesso, risulta impensabile che i ricavi ammessi della SIV per il 2015 (e congelati per il 2016), che già tengono conto (pur in maniera restrittiva) ***“dell’esistenza di variabili esogene ulteriori rispetto a quelle previste dal regime parametrico”*** (Del. 758/2016/R/eel) vengano sovvertiti da valutazioni che possono, solo eufemisticamente, essere definite approssimative, tenuto conto del riferimento soltanto ad alcune variabili esogene e non ad altre, per non parlare dei parametri usati e dei sistemi di rilevazione dei coefficienti.

SIV è consapevole del fatto che molte aziende forniscono al regolatore documentazioni inaffidabili. In tali casi può essere giustificato un metodo sbrigativo e di grande approssimazione, per stabilire il valore delle tariffe parametriche.

Tuttavia, il fatto che vi siano casi del genere tra le aziende con meno di 25.000 utenti – ma più appropriata sarebbe la soglia dei 5.000, visto che essa individua gli operatori assoggettati a un regime semplificato di rendicontazione e contabilità – non significa che tutte le aziende facciano parte della categoria. Al


contrario, le aziende che sono tenute ai complessi e costosi adempimenti in materia tariffaria e contabile, sono già perfettamente attrezzate per gestire adeguatamente i flussi informativi da e verso l'Autorità, e non trarrebbero in ogni caso alcun beneficio dallo schema parametrico.

Si ritiene che la soluzione proposta – ossia adottare una tariffa parametrica, integrata però da un importo in somma fissa, specifico per ciascuna azienda, definito una volta per tutte in funzione dell'importo di PSA percepito, possa rappresentare un ottimo compromesso tra le esigenze di semplificazione e quelle di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario efficiente. Essa non renderebbe necessarie nuove istruttorie, potendosi basare su quelle già realizzate (per le imprese già in regime di PSA individuale, peraltro in numero assai esiguo) e, per le imprese sotto i 5.000 utenti, dai risultati della PSA parametrica.

Per quanto riguarda il meccanismo di aggiornamento per gli investimenti sostenuti, riteniamo valide le obiezioni del documento di Utilitalia. Riteniamo particolarmente ingiusto e penalizzante che la tariffa parametrica si basi sul riconoscimento di un valore medio della RAB, in quanto questo meccanismo penalizzerebbe in modo illegittimo e immotivato chi ha investito, conferendo invece un altrettanto immotivato e illegittimo vantaggio a chi non ha investito. Il riconoscimento di un costo del capitale parametrato agli investimenti medi potrà semmai applicarsi ai nuovi investimenti – realizzati dal 2018 in avanti – ma non può penalizzare gli investimenti già effettuati, per i quali, oltre tutto, le aziende hanno già assunto impegni finanziari.

Tarvisio, 29.09.2017

Idroelettrica Valcanale sas


IDROELETTRICA VALCANALE sas
di M.G. Massarutto & C.
Via Officine, 8 - TARVISIO (UD)
P.I. e C.F. 00190600304